SENTENZA DELLA CORTE (prima sezione)
16 dicembre 1987 *

Nella causa 206/85,

sig.na Maria Beiten, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, 6, square Marie — Louise, con l'avv. Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell'avv. Toni Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse-Charlotte,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Dimitrios Gouloussis, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Georges Kremlis, membro del servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/B/2/82 di non ammettere la ricorrente alle prove di detto concorso,

LA CORTE (prima sezione),

composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, R. Joliet e F. Schockweiler, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: D. Louterman, amministratore

vista la relazione d'udienza ed in seguito alla trattazione orale del 27 ottobre 1987,

* Lingua processuale: il francese.

sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 18 novembre 1987,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 4 luglio 1985, la sig.na Beiten, dipendente di categoria C della Commissione delle Comunità europee, ha presentato un ricorso volto all'annullamento della decisione, comunicatele il 7 settembre 1984, dalla commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami COM/B/2/82 per la costituzione di una riserva di assistenti aggiunti, di assistenti di segreteria aggiunti e di assistenti tecnici aggiunti, di non ammetterla alle prove di detto concorso.

2 La Beiten era stata informata, con lettera del capo della divisione « assunzioni » 15 giugno 1984, che la commissione giudicatrice del concorso, dopo aver effettuato un esame comparativo di tutte le candidature basandosi, nella propria valutazione, su un insieme di elementi come l'esperienza professionale prima e dopo l'assunzione, la formazione generale e/o specifica, la formazione complementare, i rapporti informativi, le mansioni svolte alla data della presentazione delle candidature, la mobilità, non aveva ritenuto di poterla inserire nell'elenco dei candidati ammessi alle prove.

3 Con lettera 12 luglio 1984, la Beiten faceva notare che la comunicazione summenzionata non faceva emergere i criteri adottati dalla commissione giudicatrice né i motivi per cui si era giunti alla conclusione di non inserirla nell'elenco dei candidati non ammessi alle prove. Essa domandava pertanto al capo della divisione « assunzioni » di informarla a questo riguardo il più presto possibile.

4 In seguito a detta domanda, il capo della divisione assunzioni informava la Beiten, con lettera 7 settembre 1984, che la commissione giudicatrice, dopo aver riesami-

nato la sua candidatura, confermava la precedente decisione. Risultava inoltre da questa comunicazione che la commissione giudicatrice aveva deciso di ammettere alle prove solamente i candidati che svolgevano già mansioni di livello B, BS o BT o che erano già in possesso di tutti i requisiti per espletarle.

5 Poiché il reclamo presentato contro detta decisione veniva respinto la Beiten proponeva il presente ricorso.

6 Per una più ampia esposizione degli antefatti, delle varie fasi del procedimento nonché dei mezzi e argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi aspetti del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte.

7 La Commissione sostiene anzitutto che il ricorso è irricevibile in quanto presentato fuori termine. Essa sostiene infatti che va considerato come atto che le arreca pregiudizio ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale, la lettera 15 giugno 1984 con la quale alla Beiten è stata notificata la decisione di non ammetterla alle prove, e non la lettera 7 settembre 1984, che si limiterebbe a confermare detta decisione e a motivarla in modo più dettagliato.

8 A questo riguardo, va osservato che le lettere 15 giugno e 7 settembre 1984 sono lettere-tipo inviate, la prima, a tutti i candidati che non sono stati ammessi alle prove del concorso, e, la seconda, a tutti quelli che hanno chiesto precisazioni in merito alla loro esclusione nonché un riesame della decisione di escluderli. Ora, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 11 marzo 1986 (causa 293/84, Sorani/Commissione, Racc. 1986, pag. 967), dato che la decisione risultante dalla lettera 7 settembre 1984 è stata adottata in esito ad un riesame della precedente decisione di non ammissione, al quale la commissione giudicatrice ha proceduto su domanda degli interessati, questa seconda decisione si è sostituita alla decisione anteriore e non può essere considerata come puramente confermativa di quest'ultima. L'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione non può quindi essere accolta.

9 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti mezzi:

— trasgressione dell'art. 25, 2° comma, dello statuto del personale e dell'art. 5 dell'allegato III;

— trasgressione dell'art. 5, n. 3, dello statuto e dei principi generali di uguaglianza e di giustizia distributiva, e inoltre del principio secondo cui qualsiasi atto amministrativo deve avere una motivazione valida;

— trasgressione dell'art. 5, n. 3, dello statuto, dell'art. 5, 3° e 4° comma, dell'allegato III, dello scopo della procedura di concorso e inoltre dei principi di uguaglianza e di giustizia distributiva.

10 Con il primo mezzo, relativo alla mancanza o all'insufficienza di motivazione, la ricorrente sostiene che la decisione della commissione giudicatrice notificatale il 7 settembre 1984 non contiene alcun elemento, neppure sommario, di motivazione individuale. Infatti, il motivo per cui la commissione giudicatrice avrebbe ritenuto che la Beiten non svolgesse già tutte le mansioni di livello B o, almeno, non fosse in possesso di tutti i requisiti per farlo, non risulterebbe né dalla lettera 7 settembre 1984, con la quale le è stata notificata la decisione, né da altri documenti di cui avrebbe potuto venire a conoscenza.

11 La Commissione replica che la lettera 7 settembre 1984 non soltanto ha indicato i criteri generali adottati dalla commissione giudicatrice, ma ha precisato i parametri tratti dall'atto di candidatura compilato dai candidati stessi, sui quali la commissione giudicatrice si è basata nell'esaminare i fascicoli di candidatura. Essa aggiunge che, visto il gran numero di candidati, la commissione giudicatrice non era tenuta a esporre dettagliatamente a ciascuno di essi perché e in quale misura lo svolgimento di questa o quella mansione potesse essere considerato o meno come la dimostrazione che un candidato era in possesso di tutti i requisiti per espletare mansioni di livello B.

12 Per valutare la fondatezza di questo mezzo, è d'uopo anzitutto distinguere tra la motivazione contenuta nella lettera 15 giugno 1984, trasmessa a tutti i candidati

non ammessi alle prove, e la motivazione che figurava nella lettera 7 settembre 1984, trasmessa, dopo un riesame della loro situazione, ai soli candidati che avevano espressamente richiesto precisazioni sui motivi della loro esclusione.

13 Come risulta dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 9 giugno 1983, causa 225/82, Verzyck/Commissione, Racc. 1983, pag. 1991), per tener conto delle difficoltà pratiche di fronte alle quali si trovano le commissioni giudicatrici di concorsi ai quali partecipi un gran numero di candidati, si può ammettere che esse inviino inizialmente agli interessati solo informazioni sui criteri e il risultato della selezione, e soltanto successivamente forniscano chiarimenti individuali ai candidati che lo chiedano espressamente.

14 Alla luce di quanto precede, si deve quindi accertare se la lettera 7 settembre 1984, che risponde ad una lettera con cui la Beiten chiedeva espressamente chiarimenti individuali, contenga una motivazione sufficiente per consentire all'interessata di valutare se la decisione è fondata o sia inficiata da un vizio che consenta di contestarne la legittimità.

15 La lettera 7 settembre 1984 si limita a dare atto che la commissione giudicatrice ha esaminato — in modo approfondito — il contenuto di ogni fascicolo di candidatura, ha tenuto conto di un certo numero di parametri come l'esperienza professionale prima e dopo l'assunzione, la formazione generale e/o specifica, la formazione complementare, i rapporti informativi, le mansioni svolte alla data della presentazione delle candidature e la mobilità, e ha avuto colloqui con i rappresentanti delle direzioni generali per raccogliere informazioni, in particolare il loro parere sull'attitudine dei candidati a svolgere mansioni di livello B. Essa non precisa in alcun modo come l'applicazione di detti parametri alla situazione della Beiten e le informazioni fornite dal rappresentante della direzione generale interessata abbiano potuto condurre alla conclusione che l'interessata non fosse in possesso di tutti i requisiti per espletare mansioni di livello B. Ne consegue che la lettera 7 settembre 1984 non può essere considerata una decisione sufficientemente motivata, in base alla giurisprudenza della Corte.

16 La decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/B/2/82, risultante dalla lettera trasmessa alla ricorrente il 7 settembre 1984, di non ammetterla alle prove del concorso va quindi annullata.

Sulle spese

17 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La Commissione è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (prima sezione)

dichiara e statuisce:

1) **La decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/B/2/82, risultante dalla lettera trasmessa alla ricorrente il 7 settembre 1984, di non ammetterla alle prove del concorso è annullata.**

2) **La Commissione è condannata alle spese.**

Bosco Joliet Schockweiler

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 16 dicembre 1987.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della prima sezione

G. Bosco